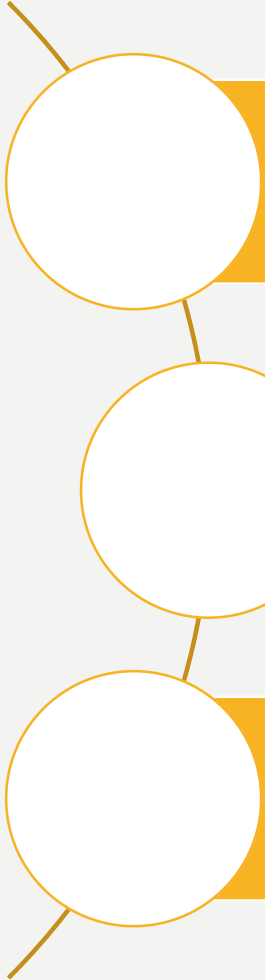


**SCAMBIO DI
INFORMAZIONI E MUTUA
ASSISTENZA IN MATERIA
FISCALE NELLA RECENTE
GIURISPRUDENZA EUROPEA**

**PROF. MARIOLINA ELIANTONIO
(MAASTRICHT UNIVERSITY)**

AGENDA



Scambio di informazioni e mutua assistenza in materia fiscale

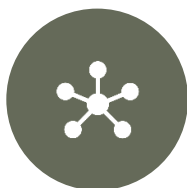
La giurisprudenza recente della Corte di Giustizia

L'applicazione della giurisprudenza europea da parte dei giudici italiani

DIRETTIVA DELL'UE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE FISCALE

- ✓ Norme e procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri
- ✓ Crescente mobilità dei contribuenti e dei capitali e internazionalizzazione degli strumenti finanziari → necessità di cooperazione fiscale rafforzata

TIPI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA



SCAMBIO DI
INFORMAZIONI



PRESENZA NEGLI
UFFICI
AMMINISTRATIVI E
PARTECIPAZIONE
ALLE INDAGINI
AMMINISTRATIVE

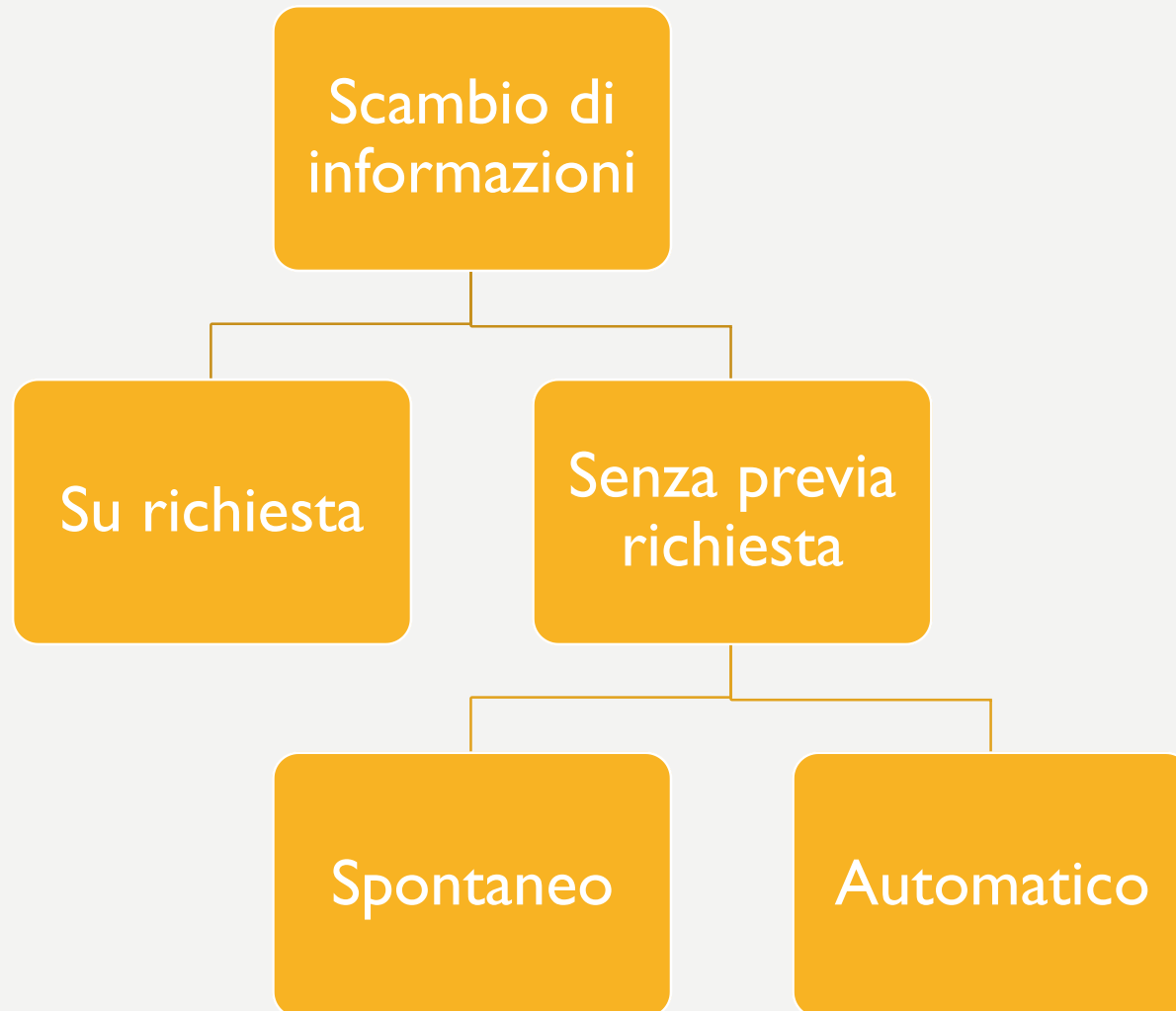


CONTROLLI
SIMULTANEI

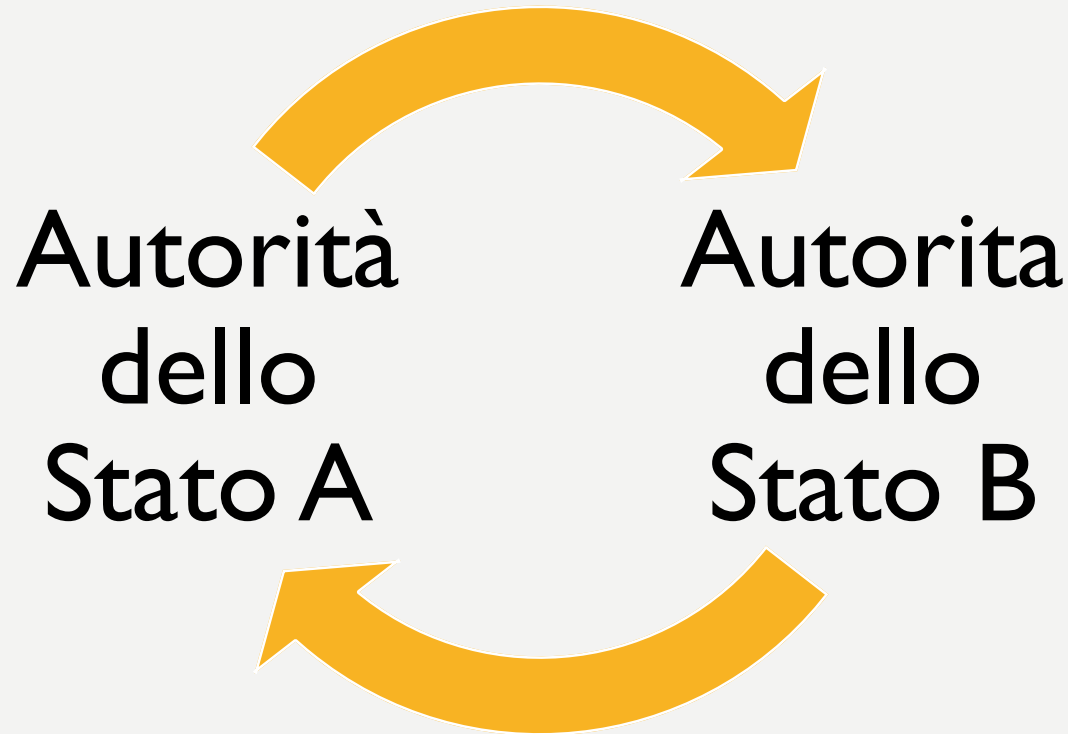


NOTIFICHE
AMMINISTRATIVE

TIPI DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI



SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA

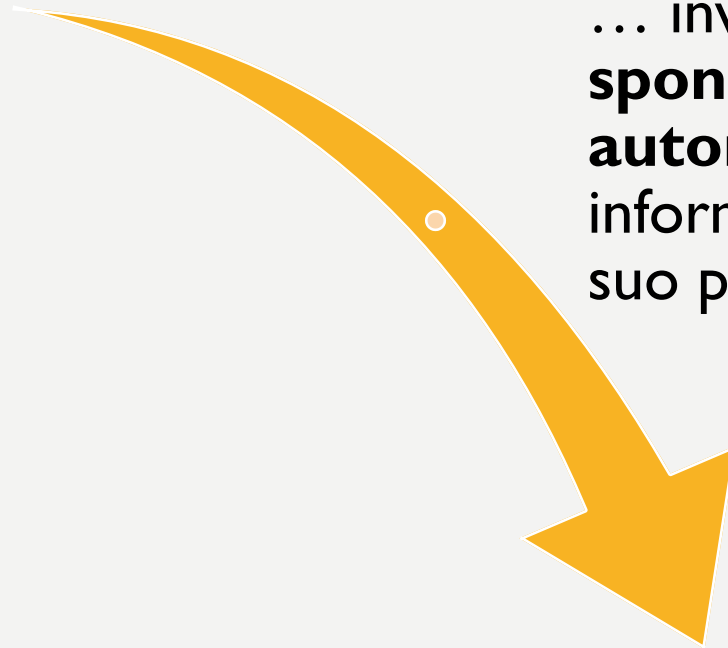


SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVIA RICHIESTA

Autorità dello Stato A

... invia
**spontaneamente o
automaticamente**
informazioni fiscali in
suo possesso

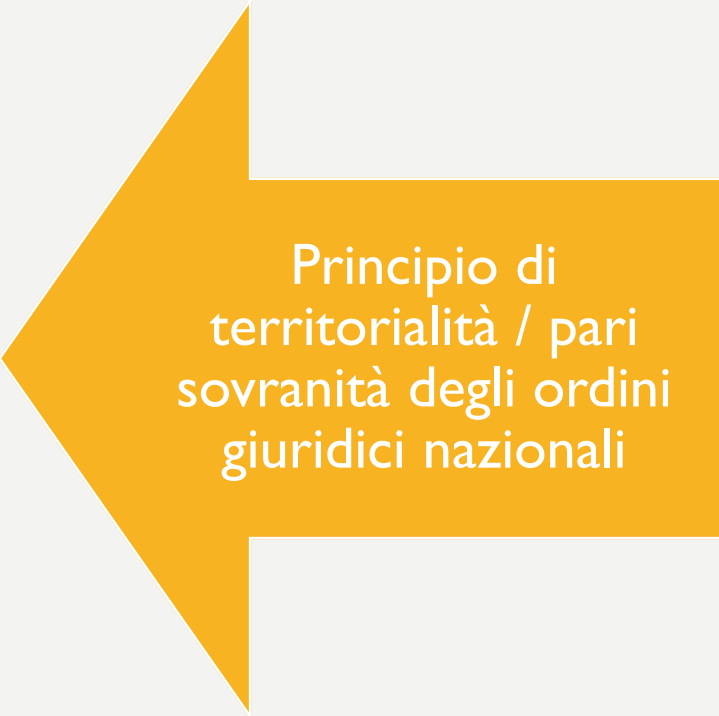
Autorità dello Stato B



AMMINISTRAZIONE INTEGRATA E “TRANSNAZIONALE”



AMMINISTRAZIONE INTEGRATA E TUTELA GIURISDIZIONALE "DIS-INTEGRATA"?



Principio di
territorialità / pari
sovranità degli ordini
giuridici nazionali

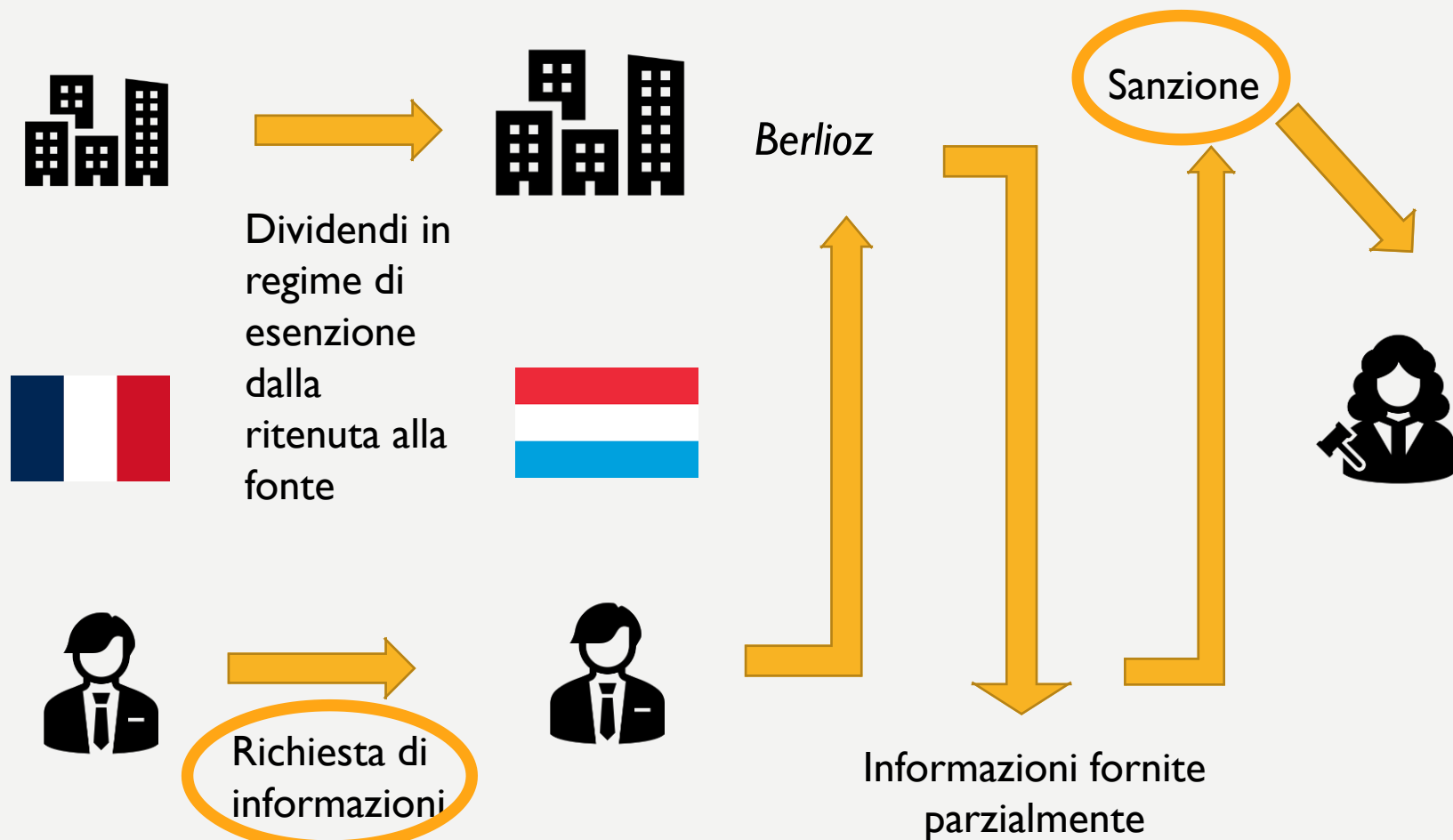


Procedimenti
composti: alcuni atti
(stranieri) sono
preparatori al
provvedimento finale

AMMINISTRAZIONE INTEGRATA E TUTELA GIURISDIZIONALE "DIS-INTEGRATA"?



CONTROLLO DEL GIUDICE NAZIONALE SULL'ATTO STRANIERO: *BERLIOZ*



CONTROLLO DEL GIUDICE NAZIONALE SULL'ATTO STRANIERO: *BERLIOZ*



Sanzione

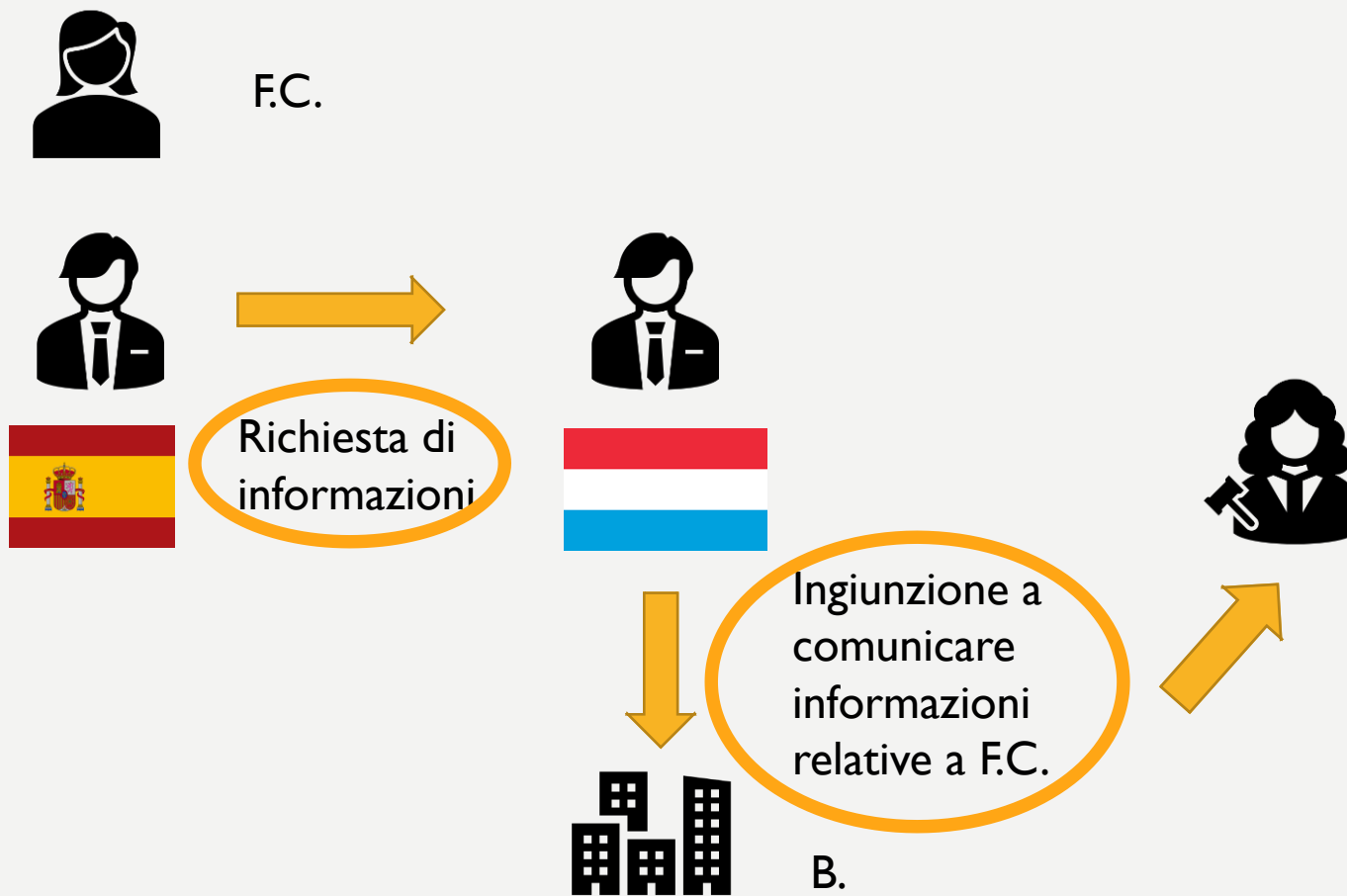


Richiesta di
informazioni



Articolo 47 della Carta impone/permite controllo dell'atto straniero da parte del giudice nazionale (nei limiti del parametro della “prevedibile pertinenza” derivante dalla DAC)

CONTROLLO DEL GIUDICE NAZIONALE SULL'ATTO STRANIERO: *ÉTAT LUXEMBOURGEOIS*



CONTROLLO DEL GIUDICE NAZIONALE SULL'ATTO STRANIERO: *ÉTAT LUXEMBOURGEOIS*



Richiesta di
informazioni



Contribuente



Ingiunzione a
fornire
informazioni



Richiesta di
informazioni



Articolo 47 impone che vi sia la
possibilità di ricorrere contro l'atto
preparatorio davanti al Giudice dello
stesso sistema giuridico



ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI, IMPOSTE ED ALTRE MISURE

- ✓ Scopo di combattere l'evasione fiscale migliorando la collaborazione tra gli Stati membri (che devono fornire assistenza reciproca) in materia di recupero dei crediti
- ✓ Contribuisce al buon funzionamento del mercato interno
- ✓ Permette agli Stati membri di eliminare misure di protezione discriminatorie adottate in relazione alle operazioni transfrontaliere per prevenire frodi e perdite di bilancio

TIPI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA



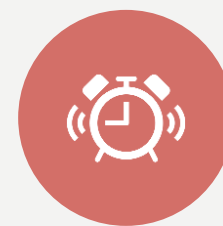
NOTIFICA DI
DOCUMENTI



SCAMBIO DI
INFORMAZIONI



MISURE DI
RECUPERO



MISURE
CAUTELARI

AMMINISTRAZIONE INTEGRATA E “TRANSNAZIONALE”

Autorità dello
Stato A invia
una richiesta di
recupero



Autorità dello Stato B pone
in essere misure per
l'esecuzione della domanda
di recupero

Atto
preparatorio



Atto finale

TUTELA GIURISDIZIONALE ESPPLICITAMENTE “DIS-INTEGRATA”

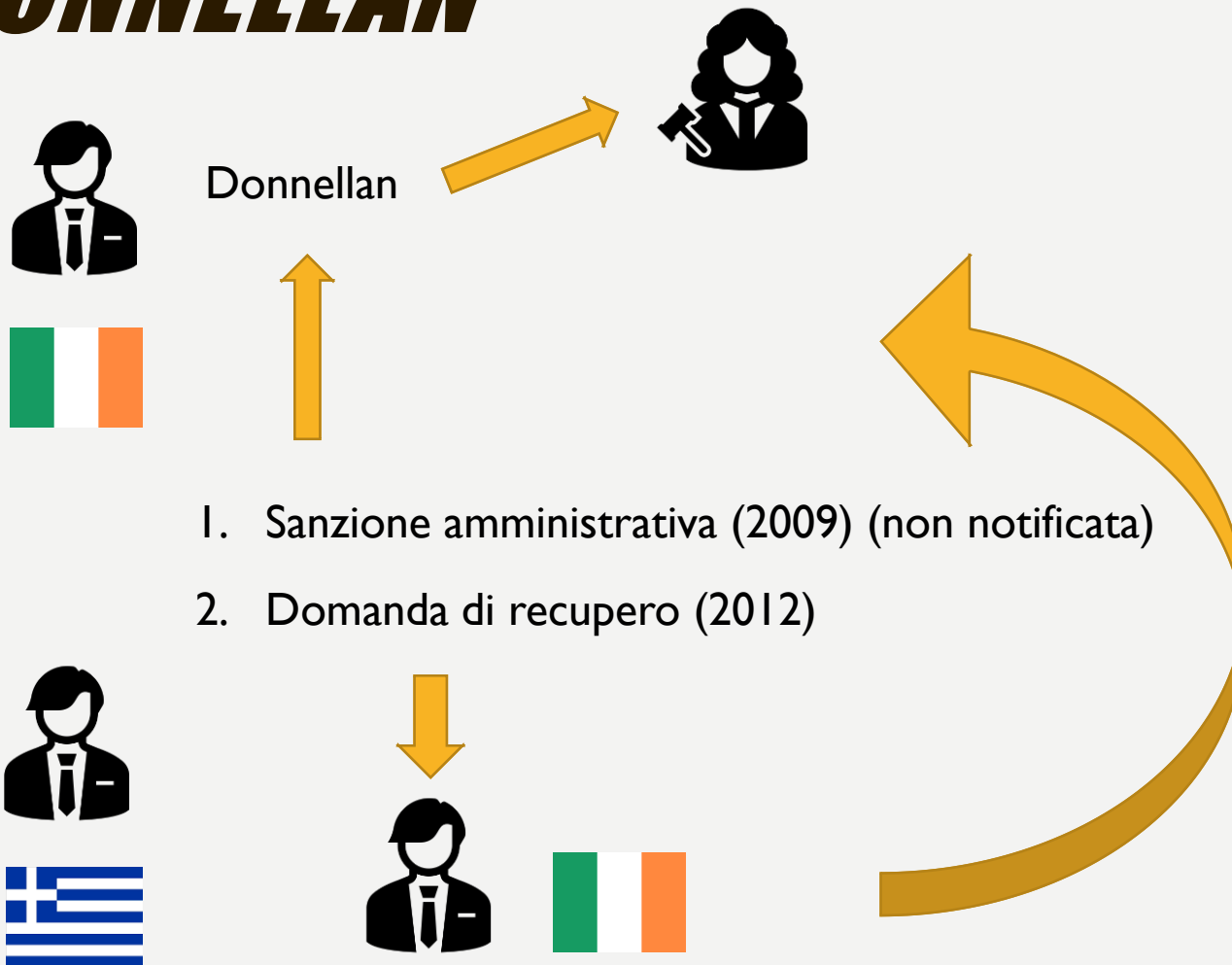
• Controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un'autorità competente dello Stato membro richiedente

Competenza dello
Stato membro
richiedente

• Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un'autorità competente dello Stato membro adito

Competenza dello
Stato membro
adito

CONTROLLO DEL GIUDICE NAZIONALE SULL'ATTO STRANIERO: *DONNELLAN*



CONTROLLO DEL GIUDICE NAZIONALE SULL'ATTO STRANIERO: *DONNELLAN*



Esecuzione di una
domanda di recupero



Domanda di recupero
basata su sanzione
amministrativa non
notificata

?



Quando l'interessato non ha avuto la possibilità di adire i giudici dello Stato membro richiedente, norme sul riparto di giurisdizione non possono essere ragionevolmente applicate nei suoi confronti → Articolo 47 consente controllo dell'atto straniero nello Stato membro adito

LE RICADUTE SUL SISTEMA ITALIANO: *INTINI* (CASS. NO 22652/2019)



LE RICADUTE SUL SISTEMA ITALIANO: *INT/IN* (CASS. NO 22652/2019)



Domanda di
recupero dell'IVA
(in tedesco)



Assistenza nel recupero

Non sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere dell'esistenza del credito e della procedura di recupero che originano dal sistema giuridico austriaco

CONCLUSIONI

- ✓ Materia fiscale come “palestra” di forme avanzate di cooperazione amministrativa orizzontale
- ✓ La Corte di Giustizia si è pronunciata in favore di un sistema di controllo “transnazionale”
- ✓ Giudice nazionale come *juge de droit commun*
- ✓ Corte di Cassazione non sembra avere seguito la soluzione proposta dalla Corte (→ possibile violazione di *Donnellan* e dell'Articolo 47?)
- ✓ Esperienze personali?

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**